



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14351 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Manuele Martelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso De Fusco, Giuseppe Sellaro, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina, 352;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'esito della prova orale del ricorrente nel concorso interno per titoli di servizio ed esami per l'accesso al corso di formazione a n.1400 posti per la nomina alla qualifica di viceispettore della Polizia di Stato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARTELLI MANUELE il 2\6\2018 :

impugnativa rettifica graduatoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, depositata dalla parte ricorrente in data 7.4.2022;

1.Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l'opportunità - per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili all'art.1 cpa- di accogliere la predetta istanza, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria di merito impugnata all'esito della rettifica, riservata al definitivo ogni valutazione in rito, nel merito e sulle spese, allo stato non suscettibili di apprezzamento;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Interno della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 15 (quindici) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero dell'Interno, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, l'atto per motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati;
 - di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
 - di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;
2. Ravvisata l'opportunità di ordinare alla P.A, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, cpa, il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, ai sensi dell'art. 46, 2° comma, cpa, nonché il deposito di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente Decreto;

P.Q.M.

dispone incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, riservata al definitivo ogni valutazione in merito e sulle spese.

Il presente ricorso sarà trattato secondo l'ordine cronologico del ruolo delle pubbliche udienze della Sezione.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Così deciso in Roma il giorno 8 aprile 2022.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO